



Codice PA 07606300608		
CORTE DI APPELLO DI POTENZA		
16680	30 DIC. 2024	



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
 IL DIRETTORE GENERALE

PROT. 16752.U 31/12/24

*V° si dirama ai Tribunali
 del Distretto e ai cancellieri
 nonché al Direttore di Cancelleria -
 Pz 30.12.2024*

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Ai Sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai Sigg. Presidenti di Tribunale

e, per conoscenza,

Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Capo dell'Ispezzione Generale

Al Sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Sig. Capo Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia

A Equitalia Giustizia S.p.A.

IL PRESIDENTE
 DR. SSA LUCIA CASALE

Oggetto: Legge di bilancio 2025- *Disposizioni in materia di contributo unificato e di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri* - Nota informativa

La legge di bilancio 2025, approvata in via definitiva il 28 dicembre 2024, ha introdotto, tra l'altro, talune importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili, destinate ad avere una diretta incidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sull'iscrizione a ruolo delle cause.

In particolare, la norma ha aggiunto all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone: **«Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.»**

M_DG.Tribunale di LAGONEGRO - Prot. 02/01/2025.0000008.E



Premesso che l'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, ne consegue che il personale di cancelleria **non potrà procedere all'iscrizione a ruolo** di una causa civile nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
- b) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l'iscrizione della causa non versi almeno l'importo di euro 43.

Occorre precisare che la norma non ha modificato in alcun modo né le ipotesi di esenzione né la quantificazione del contributo unificato, per cui nelle ipotesi in cui sia prevista l'esenzione nulla continuerà ad essere dovuto, mentre nelle ipotesi in cui il valore del contributo unificato dovesse essere inferiore alla somma di 43 euro, continuerà ad essere dovuta la minor somma; allo stesso modo, nelle ipotesi in cui la somma dovuta dovesse essere superiore a 43 euro e la parte che chiede l'iscrizione a ruolo si limiti a versare solo la somma di 43 euro (ovvero una somma maggiore a tale valore, ma pur sempre inferiore alla somma effettivamente dovuta), si genererà una parziale omissione del contributo che dovrà essere oggetto di successivo recupero.

In tale ultima ipotesi, di parziale omissione del contributo unificato, la legge di bilancio 2025 detta specifiche disposizioni in materia di recupero, aggiungendo un comma all'art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002 e prevedendo che: **«3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».**

La normativa sopra descritta trova applicazione esclusivamente alle controversie iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2025, mentre per quelle iscritte fino al 31 dicembre 2024, a

prescindere dalla situazione o fase processuale in cui dovessero trovarsi, continueranno ad applicarsi le norme previgenti.

Le SS.LL. sono pregate di dare massima e urgente diffusione della presente nota agli uffici interessati.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 29 dicembre 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

Firmato digitalmente da: MIMMO GIOVANNI
Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Data: 29/12/2024 16:48:58